



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 136 del Registro

del 26-10-2014

Oggetto: Arch. Puzangaro Carmelo - Atto introduttivo del procedimento arbitrale e contestuale nomina arbitro.

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di Ottobre, alle ore _____ e minuti /// _____, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BALISTRERI DANIELE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- DI MICELI GIUSEPPE	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- SALERNO VINCENZO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- VINCI AGATA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La sottoscritta D.ssa M. G. Marino Capo settore Affari Tributari e Legali;

Premette che:

in data 20.3.1991, il Comune di Palma di Montechiaro con deliberazione n.213 del 20.3.1991 decideva la costruzione di un "Centro Diurno" misto per giovani ed anziani da edificare nell'agglomerato urbano di Villaggio Giordano.

Con deliberazione commissariale n.245 affidava incarico di progettazione all'odierno ricorrente Arch. Puzzangaro;

Con nota del 1998, il progettista presentava al Comune copia della parcella vistata dall'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento e fattura in originale n.11 del 27/11/1998 relativa ai lavori suddetti;

Che, a detta dell'attore, il Comune di Palma di Montechiaro non ha tutt'oggi pagato la fattura de qua;

che, con il ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 22 gennaio 2013, l'Arch. Puzzangaro Carmelo, ha ingiunto al Comune di Palma di Montechiaro il pagamento dell'importo di € 26.400,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché le spese, competenze ed onorari del provvedimento;

Visto l'atto ingiuntivo emesso in data 9/1/2013 dal Tribunale – Sezione civile – di Agrigento nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, il pagamento dell'importo complessivo di € 26.400,00 oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla domanda all'effettivo soddisfo ed alle spese del procedimento liquidate in complessive € 1.463,00 di cui € 233,00 per spese, € 1.230,00 per onorario, oltre CPA ed IVA come per legge;

Esaminati gli atti trasmessi dall'UTC dai quali emerge che la deliberazione n.245/91 con la quale è stato conferito l'incarico all'arch. Puzzangaro, è stata riscontrata legittima dalla CPC di Agrigento a condizione e che fra dette condizioni vi era quella che "*... si acquisisca preventivo finanziamento e che si impegni (il professionista) a nulla pretendere in caso di mancato finanziamento dell'opera*";

Preso atto che le condizioni apposte dalla CPC non vennero sciolte e che la relativa opera non è stata ammessa al finanziamento;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro, con deliberazione commissariale n.2 del 22.2.2013, si è costituito conferendo incarico all'Avv. Sebastiano Bellanca del Foro di Agrigento;

Dato atto che il Giudice ha accolto l'opposizione promossa dal Comune ed ha dichiarato improponibile la domanda proposta da Puzzangaro Carmelo;

Vista la nota prot. n.23803 del 12.08.2014 trasmessa tramite PEC dall'Avv. Marianna Iannello di Palermo in nome e per conto e nell'interesse dell'Arch. Puzzangaro Carmelo con la quale comunica la volontà dell'Arch. Puzzangaro di voler promuovere il procedimento arbitrale e nomina, quale proprio arbitro l'Avv. Maria Rita Giangreco con studio professionale sito in Campobello di Licata ed invita il Comune di Palma di Montechiaro a nominare il proprio arbitro e a designare d'intesa il terzo arbitro, ai sensi dell'art.18 del disciplinare d'incarico allegato alla delibera d'incarico n.245/1991;

Ritenuto necessario che il Comune di Palma di Montechiaro, al fine di non arrecare danni all'Ente, provveda alla nomina di un proprio arbitro, per eccepire la tardiva attivazione del procedimento attesi i termini indicati nell'articolo 18 infra citato del disciplinare d'incarico sottoscritto dal professionista.

Considerato che, ai sensi del citato art.18 l'arbitro designato dall'amministrazione deve essere scelto tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato;

Visto il vigente OREELL

Di incaricare a tale scopo l'Avv. MAURILIO MANGO, Avvocato della SSDD
presso Avvocatura P. Nazionale dello SSFO di PALERMO;

Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata così come indicato in proposta;

Di dare atto che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che pertanto prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Con successiva votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.

Propone

Di nominare, per i motivi suddetti, un proprio arbitro per eccepire la tardiva attivazione del procedimento, attesi i termini indicati nell'articolo 18 infra citato del disciplinare d'incarico sottoscritto dal professionista scelto tra avvocati dello Stato o tra i componenti dell'ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato;

Di impegnare la somma di Euro 1.000,00 al cap. 860 denominato "Spese legali per la difesa degli interessi dell'ente". IMP. 75777 dando atto che trattasi di spesa necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente ex art. 163 comma 2 D.L.vo n.267/2000;

Di dare atto che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che pertanto prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza.

Il proponente
Dott.ssa M.G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M.G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un proprio arbitro al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di nominare, per i motivi suddetti, un proprio arbitro per eccepire la tardiva attivazione del procedimento, attesi i termini indicati nell'articolo 18 infra citato del disciplinare d'incarico sottoscritto dal professionista scelto tra avvocati dello Stato o tra i componenti dell'ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato;



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

li 27/8/2014

Prot.n. 24964

Al Resp.le Affari Legali e Tributi
D.ssa Marino
SEDE

p.c. Segretario Generale
D.ssa Concetta Giglia
SEDE

Oggetto: Ricorso Arch.Carmelo Puzangaro contro comune di Palma di Montechiaro procedimento arbitrale e nomina arbitro.

Con riferimento alla pec prot.23803 del 12/08/2014 caricata erroneamente esclusivamente a codesto settore, si trasmette copia della stessa al fine di procedere per quanto di competenza di codesto ufficio in relazione alla richiesta pervenuta.



Il Capo Settore U.T.C.
(Arch. Francesco Lo Nobile)

te. 7201. 62000 ...

AVV. MARIANNA IANNELLO

Via Massimo D'Azeglio n.5

90143 - PALERMO

Tel. +39 091 7828290 - Fax. +39 091 6257187

MAIL. marianna.iannello@libero.it

Pec. mariannaianello@pecavvpa.it

Dpovof ! ej ! Cbrmb! ej ! Npouf di j bsp	F
Cspupdpmp! O' 113491403125! ef ni 2301903125	

Palermo 11 Agosto 2014

Trasmessa tramite pec:

protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Spett.le

Comune Di Palma Di Montechiaro

in pers. del Sindaco *pro tempore*

Via Fiorentino n. 89

92020 PALMA DI MONTECHIARO

Oggetto: atto introduttivo del procedimento arbitrale e contestuale nomina di arbitro.

In nome per conto e nell'interesse dell'Arch. PUZZANGARO CARMELO, nato a Palma di Montechiaro il 14.12.1957, ed ivi residente nella Via Socrate n. 11, C.F.: PZZCMLS7T14G282U, rapp.to e difeso dall'Avv. Marianna Iannello, C.F.: NNLMNN79C62H792G, PEC: mariannaianello@pecavvpa.it, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso il di Lei Studio Professionale sito in Palermo, nella Via Massimo D'Azeglio n. 5, giusta procura speciale in calce al presente atto, espone quanto segue.

In data 20.03.1991, il Comune di Palma di Montechiaro con apposita deliberazione n. 213 del 20.03.1991 decideva la costruzione di un "Centro Diurno" misto per giovani ed anziani, da edificare nell'agglomerato urbano di Villaggio Giordano.

Pertanto, in data 28.03.1991, il Comune di Palma di Montechiaro, con deliberazione commissariale n. 245, procedeva ad affidare all' Arch. Carmelo Puzangaro l'incarico di progettazione del suddetto Centro Diurno.

Con parere n. 73 del 28.03.1992, l'Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro, procedeva all'approvazione del progetto presentato dal mio assistito.

Infine, con prot. n. 31926 del 03.12.1998, presentava al Comune di Palma di Montechiaro, copia della parcella in originale vistata dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento e fattura in originale n. 11 del 27.11.1998 di importo pari ad € 26.400,00 (L.51.114/599) e relativa ai lavori suddetti.



In data odierna nonostante i numerosi solleciti di pagamento effettuati dal mio assistito, Codesto Comune non ha ancora provveduto alla liquidazione delle competenze dovute.

Ciò posto, l'art. 18 del disciplinare d'incarico prevede che: "tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti, in mancanza, dal presidente del tribunale competente".

Pertanto, l'Arch. Puzzangaro Carmelo, col presente atto dichiara espressamente di voler promuovere il procedimento arbitrale.

Tanto premesso, l'Arch. Puzzangaro Carmelo, come sopra rappr. e difeso e domiciliato,

nomina

quale proprio arbitro l'Avv. Maria Rita Giangreco con Studio Professionale sito in Campobello di Licata nella Via Edison n. 3, tel/fax 0922.1981423, email: mariaritagiangreco@gmail.com, PEC: avv.mariaritagiangreco@pec.it, conferendo espressamente, in forza dell'art. 18 del disciplinare d'incarico, all'arbitro sopra designato il potere di procedere di comune accordo con l'arbitro designato dalla controparte alla nomina del terzo arbitro,

invita

il Comune di Palma di Montechiaro a nominare il proprio arbitro e a designare d'intesa il terzo arbitro, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della presente, al fine di costituire il collegio arbitrale il quale dovrà decidere sulle seguenti richieste:

- 1) Voglia il Collegio Arbitrale condannare il Comune di Palma di Montechiaro al pagamento della fattura n. 11 del 27.11.1998 di importo pari ad € 26.400,00 (L.51.114.599) oltre gli interessi legali, maturati e maturandi, e la rivalutazione monetaria;
- 2) con vittoria di spese ed onorari del procedimento arbitrale;


Palermo 11.08.2014

Avv. Marianna Iannello
Marianna Iannello

Procura


Il sottoscritto, Arch. Puzangaro Carmelo, nomina come suo Procuratore l'Avv. Marianna Iannello per rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del presente procedimento arbitrale compresa l'eventuale fase esecutiva, nonché nell'eventuale giudizio di opposizione, conferendogli tutte le facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, incassare somme, rilasciare quietanze, nonché di farsi sostituire, e dichiaro di eleggere domicilio presso il di Lei Studio Professionale sito in Palermo Via Massimo D'Azeglio n. 5. Dichiaro inoltre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. 675/96, di essere stato edotto che i dati personali, richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico. E presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento.

Arch. Puzangaro Carmelo



F.to per Autentica

Avv. Marianna Iannello





Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

4 aprile 2014

Prot. N. 9475

Al Dirigente UTC

Sede

Oggetto: Causa innanzi al tribunale di Agrigento di opposizione decreto ingiuntivo Comune di Palma di Montechiaro c/Arch. Puzzangaro Carmelo.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, nota prot. 9346/2014 con la quale l'Avv. Sebastiano Bellanca comunica che il Tribunale di Agrigento ha accolto la nostra opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo n.33/2013 emesso dallo stesso Tribunale in data 9/1/2013 dichiarando improponibile la domanda proposta dall'Arch. Puzzangaro.

Si allega copia della sentenza.

Il Capo Settore Affari Tributarî e Legali
Dott.ssa M.G. Marino

BodyPart[1]

--
Comunicazione di cancelleria
sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 663/2013
Giudice: DE BONO TECLA
Attore principale: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Conv. principale: PUZZANGARO CARMELO

Oggetto: SENTENZA A VERBALE
Descrizione SENTENZA A VERBALE CON NUMERO 490/2014

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 01/04/2014 10:12
Registrato da GONNELLA ANTOINETTE



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Verbale di udienza di prima comparizione nella causa civile,

Iscritta al n. 663 R. G. dell'anno 2013 promossa in primo grado

DA

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

CONTRO

PUZZANGARO CARMELO

L'anno 2013 il giorno 13

del mese di MAGGIO, all'udienza istruttoria tenuta

dal G. I., Dott. T. DE BONO, assalito

dal Segretario sottoscritto. Sono comparsi l'Avv. J.

Brellanes e l'Avv. Marie Rita Sampiero.

E' altresì comparso lo sott. mo Fulvio.

Venuto ai fini delle istanze proposte.

A richiesta le parti chiedono in via di

art. 183 comma 6° -

-M p. I.

per cui di quanto sopra conchi: Termina di cui

del art. 183 co. 6° c.p.c. (30+30+30), viene la

causa per l'emissione dei necessari istruttori all'

giorno del 16 OTT. 2013

Avv. G. O. I.

Il 16 OTT. 2013 alle ore 9,30 sono stati

effettuati
fotografie
delle
particolari

Comune

Affari Legali
[Signature]

STUDIO CIVILE E PENALE
Via Cicerone n. 4 - tel. e fax 0922 25085
92100 AGRIGENTO

Avv. Simona Fulco

Avv. Sebastiano Bellanca

Avv. Valentina Bellanca

Agrigento 02/04/2014.

Spett. Comune di Palma di Montechiaro
Uff. Legale
92020 Palma di Montechiaro

Oggetto: Causa innanzi al Tribunale di Agrigento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Comune di Palma Montechiaro contro Arch. Puzangaro Carmelo.



Alla cortese attenzione della Dott.ssa Gabriella Marino.

Comunico che abbiamo vinto la causa.
Il Tribunale ha infatti accolto la nostra opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo n.33/2013 emesso dallo stesso Tribunale il 09/01/2013.
Ha pertanto dichiarato improponibile la domanda proposta dall'Arch. Puzangaro nei confronti del Comune di palma Montechiaro.
Le spese del giudizio sono state compensate.
Invierò al più presto la mia fattura.
Cordiali saluti.

STUDIO CIVILE E PENALE
AVV. SEBASTIANO BELLANCA
Via Cicerone, 4 - Tel./Fax 092225085
92100 AGRIGENTO
C.R. BLL 36/54840 A0893
P.IVA. 00582870841

[Signature]

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0009346
del 03/04/2014





Il G.O.T.

ha riaperto il verbale alle ore 16.55

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott.ssa Tecla De Bono, all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa di primo grado iscritta al n° 633 Ruolo Generale del
contenzioso civile dell'anno 2013 promossa

DA

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO in persona del Commissario
straordinario, dott.ssa Inscrilli, C. F. 81000070847 rappresentato e
difeso dall' avv. Bellanca Sebastiano ed elettivamente domiciliato presso

R.G.N. 633/2013

1



il suo studio in Agrigento, via Cicerone n. 4 il tutto per delega a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio

OPPONENTE

CONTRO

FUZZANGARO CARMELO C.F. PZZ CML 57T14 G282U, ed elettivamente domiciliato in Campobello di Licata, via Edison n. 3 presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Giangreco dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti

OPPOSTO

Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.

Conclusioni per

l'Opponente, piaccia all'on.le Tribunale ritenere e dichiarare prescritto il diritto dell'arch. Fuzzangaro al compenso per l'opera professionale svolta a norma dell'art. 2956 c.c.; ritenere e dichiarare l'improcedibilità del giudizio e/o l'incompetenza del tribunale adito; ritenere e dichiarare in ogni caso che l'arch. Fuzzangaro non ha legittimazione ad avanzare pretese creditorie nei confronti del comune di Palma di Montechiaro per non essersi verificata la condizione imposta dalla commissione provinciale di controllo; revocare l'impugnato decreto ingiuntivo perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. Condannare il ricorrente alle spese competenze ed onorari di



causa."

per l'opposto:

"rigettata ogni istanza eccezione e difesa

in via preliminare 1) ritenere e dichiarare in quanto infondata, per le ragioni di cui al capo III dei motivi in diritto dell'odierna comparsa, l'eccezione preliminare di prescrizione presuntiva sollevata da controparte; 2) ritenere e dichiarare in quanto infondata, per le ragioni esposte al capo VI dei motivi di diritto dell'odierna comparsa, l'eccezione di improcedibilità del giudizio e/o incompetenza del Tribunale adito sollevata da controparte; nel merito 3) ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta e pertanto rigettarla nel merito confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 33/13 dichiarandone l'efficacia esecutiva comunque condannare il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del sindaco pro-tempore a pagare all'atc. Puzzagaro la somma complessiva di €. 26.400,00 oltre gli interessi legali maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria; condannare l'opponente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre che della fase monitoria."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il giudice Monocratico del Tribunale di Agrigento, con decreto n. 33/2013 emesso in data 13 febbraio 2012, e notificato il 23 marzo 2012 ingiungeva al comune di Palma di Montechiaro in persona del sindaco e legale rappresentante pro-tempore il pagamento in favore di Puzzagaro Carmelo della

R.G.N. 633/2013

3



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



somma complessiva di €. 26.400,00, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolta da quest'ultimo per la progettazione di un centro diurno in favore del comune sopracitato

Proponendo tempestiva e rituale opposizione avverso detto decreto, il Comune di Palma di Montechiaro eccepiva la prescrizione presuntiva del credito azionato; l'improcedibilità del giudizio e/o l'incompetenza del tribunale adito per la presenza di una clausola compromissoria nel disciplinare di incarico insistendo nella revoca del decreto impugnato. Nel merito osservava che il Puzzagaro non aveva diritto ad avanzare pretese creditorie nei confronti del comune per non essersi verificata la condizione imposta dalla commissione provinciale di controllo.

Si costituiva in giudizio, a mezzo del deposito in cancelleria della comparsa di costituzione e risposta, l'opposto Puzzagaro Carmelo il quale contestava in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente e per l'effetto chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Asseriva a sostegno della propria tesi che con delibera consuntoriale del 28 marzo 1991 n.245 il comune affidava all'odierno ricorrente l'incarico di redigere il progetto di un centro diurno misto per giovani ed anziani nell'agglomerato urbano di villaggio Giordano, che l'U.T.G. aveva approvato il progetto, e che lo stesso era stato aggiornato dall'architetto sempre dietro incarico del comune al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'art. 20 L.r. 10/93 e sul quale ancora una volta l'U.T.G. aveva espresso parere favorevole.

Aggiungeva, che aveva presentato al comune la fattura inerente le prestazioni rese, che vari erano stati i tentativi effettuati per pervenire al pagamento delle stesse e che pertanto era stato costretto ad adire le vie legali per la tutela del proprio diritto.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co.VI cpc, la causa veniva istruita documentalmente, e ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa sul ruolo, quindi, precisate le conclusioni, all'odierna udienza viene decisa con la pronuncia, mediante lettura, del dispositivo e la scritturazione contestuale della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 c.1 disp. att. c.p.c.)

L'opposizione così come formulata è fondata e pertanto va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo impugnato.

Il giudizio *de que* trae origine da un credito nascente dalla prestazione professionale svolta dall'opposto per conto dell'opponente in forza del disciplinare di incarico del 12 aprile 1991.

Preliminarmente, va accolta perché fondata l'eccezione pregiudiziale di improponibilità c/o improcedibilità della domanda, così dovendosi riqualificare d'ufficio l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. adita per essere definita la controversia ad arbitri, eccezione tempestivamente sollevata da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione.

Orbene, la giurisprudenza costante in materia ha sancito il principio di



diritto secondo il quale allorché sia rinvenibile nel contratto, come nel caso di specie, la presenza di una clausola compromissoria, posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, il giudice ha il potere di emettere un decreto ingiuntivo, il quale sarà, tuttavia, soggetto a revoca qualora, nella successiva fase di opposizione, venga eccepita l'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, stante la sussistenza di una clausola compromissoria.

Ed ancora, l'improprietà della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improprietà della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (cfr per tutte Cass. 20/7/99 n. 8166; Cass. Civ. sez. II, n. 5265/11).

Di conseguenza quando è proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia, come nel caso in esame, eccepito la competenza arbitrale, per un verso si verificano a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso e per altro verso viene a cessare la competenza del giudice ordinario, il quale una volta accertata la esistenza della clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la causa agli arbitri

Applicando i superiori principi al caso in esame si osserva come dalla produzione documentale versata da entrambe le parti agli atti di causa, è incontestato e documentalmente dimostrato che le parti abbiano stipulato, in data 12 aprile 1991, un disciplinare di incarico, il quale



prevede all'art. 18 che "tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno (...) definite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri (...)" (cfr. disciplinare di incarico prodotto in giudizio art.cit).

Alla luce delle superiori argomentazioni, deve dunque concludersi per l'incompetenza dell'adiud Tribunale a decidere la presente controversia, essendo competente il collegio arbitrale previsto dal contratto intercorso tra le parti.

Alla stregua di quanto sopra argomentato, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto va per l'effetto revocato e la domanda dichiarata improponibile.

L'accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata dalle parti nei loro scritti difensivi ed al merito della pretesa creditoria avanzata in fase monitoria.

In ordine alle spese di lite - rilevato che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un d.i., sia perché la disciplina del procedimento arbitrale non contempla provvedimenti emessi *inutiliter altera parte*, sia perché non è rilevabile d'ufficio il difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri - si ritiene sussistano giusti motivi per compensarle interamente tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica,

R.G.N. 633/2013

7



nella persona del G.O.T. Dott.ssa Tecla De Bono ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 633/2013, nel contraddittorio delle parti. Accoglie l'opposizione promossa dal comune di Palma di Montechiaro in persona del commissario straordinario legale rappresentante protempore e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 33/2013 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 9 gennaio 2013 e depositato il 12 gennaio 2013

Dichiara improponibile la domanda proposta da Puzangaro Carmelo nei confronti del comune di Palma di Montechiaro. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Agrigento, all'udienza dell'31 marzo 2014

Il G.O.T.

Dott.ssa Tecla De Bono


nelle parti delle seguenti

ORDINANZE

del 14/03/14 in Commissione di causa;

avverso che lo stesso causa risulta articolata;

avverso che lo stesso risulta un'ulteriore approfondimento

avverso delle Timoteiche Timoteiche;

visio l'ao Tarde

PECH

Allo stesso V. V. V. V.

18/03/2014 Av. Bellanca

avverso del 14/03/14 in Commissione di causa;

avverso del 31/03/14 per discussione e decisione ex art

281 sexies c.p.c.

17/03/14

17/03/14

All'udienza del 31/03/2014, sono comparsi l'Avv. Valentin Bellanca, in sostituzione dell'Avv. Sebastiano Bellanca, per il Comune di Palma di Montechiaro

anzi e compare l'Avv. S. Bellanca e l'Avv. Maria Rita Giannone, per l'Arch. Carmelo Pizzargaro

Estimato il procuratore si riportano ai propri scritti

di tenersi e chiedono che la causa venga posta

in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

17/03/14

in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.



posteriore.

81609

D

81609

usando delle camere di consiglio alle ore 16,55 h

del Comune, in quanto ad in essere delle parti:

del deposito, che con il quale not. variazioni annuali

le presenti sentenze in cui 281 servizi cps

81609

D





Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

4 aprile 2014

Prot. N. 9675

Al Dirigente UTC


Sede

Oggetto: Causa innanzi al tribunale di Agrigento di opposizione decreto ingiuntivo Comune di Palma di Montechiaro c/Arch. Puzzangaro Carmelo.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, nota prot. 9346/2014 con la quale l'Avv. Sebastiano Bellanca comunica che il Tribunale di Agrigento ha accolto la nostra opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo n.33/2013 emesso dallo stesso Tribunale in data 9/1/2013 dichiarando improponibile la domanda proposta dall'Arch. Puzzangaro.

Si allega copia della sentenza.

Il Capo Settore Affari Tributarî e Legali
Dott.ssa M.G. Marino



Affari Legali
[Signature]

STUDIO CIVILE E PENALE
Via Cicerone n. 4 – tel. e fax 0922 25085
92100 AGRIGENTO

Avv. Sebastiano Bellanca

Avv. Simona Fulco

Avv. Valentina Bellanca

Agrigento 02/04/2014.

Spett. Comune di Palma di Montechiaro
Uff. Legale
92020 Palma di Montechiaro

Oggetto: Causa innanzi al Tribunale di Agrigento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Comune di Palma Montechiaro contro Arch. Puzangaro Carmelo.

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Gabriella Marino.

Comunico che abbiamo vinto la causa.
Il Tribunale ha infatti accolto la nostra opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo n.33/2013 emesso dallo stesso Tribunale il 09/01/2013.
Ha pertanto dichiarato improponibile la domanda proposta dall'Arch. Puzangaro nei confronti del Comune di palma Montechiaro.
Le spese del giudizio sono state compensate.
Invierò al più presto la mia fattura.
Cordiali saluti.

STUDIO CIVILE E PENALE
Avv. SEBASTIANO BELLANCA
Via Cicerone, 4 - Tel./Fax 092225085
92100 AGRIGENTO
C.F. BLL 8675490090895
P. IVA 00502070841

[Signature]

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0009346
del 03/04/2014



BodyPart[1]

--
Comunicazione di cancelleria
sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso civile
Numero di Ruolo generale: 663/2013
Giudice: DE BONO TECLA
Attore principale: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO .
Conv. principale: PUZZANGARO CARMELO

Oggetto: SENTENZA A VERBALE
Descrizione SENTENZA A VERBALE CON NUMERO 490/2014

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 01/04/2014 10:12
Registrato da GONNELLA ANTOINETTE
--

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Verbale di udienza di prima comparizione nella causa civile,

iscritta al n. 663 R. G. dell'anno 2013 promossa in

primo grado

DA

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

CONTRO

PUZZANGARO CARMELO

L'anno 2013

il giorno 13

del mese di MAGGIO

all'udienza istruttoria tenuta

dal G. I., Dott. T. DE BONO

assistito

dal Segretario sottoscritto.

Uomo comune l'Avv. A. Bellanca e l'Avv. Maria Rita Fulco. E' altro comune di dott. no Fulvio Verrillo ai fini delle cartee spesse. A richiesta le parti chiedono n. 183 e art. 183 comma 6° -

-M p. I.

per gli di questo spe concede: Termina di cui del art. 183 co. 6° cpc (30+30+70), viene le cause per l'emissione di mezzi istruttori all'udienza del 16 ott. 2013

De Gori

Il 16 A. 2013 alle ore 9,30

effetto!
fusione
oper
intellettuale

nelle parti delle seguenti

ORDINANZA

del f. art. 1. Decreti di legge;

articolo 40 le prime cause e molte articolate;

articolo 40 le stesse relative un'ulteriore e propria

parte delle Tinte, di Trattati;

visio l'no Tante

PER

All. Uscio Vroipe

18/03/2014 Avv. Bellanca

inquadro del quale sono le cause all'istanza

del 31/3/14 per discussione e decisione ex art

281 sexies c.p.c.

17/04/14

All'udienza del 31.03.2014, sono comparsi l'Avv. Valentin Bellanca, in sostituzione dell'Avv. Sebastiano Bellanca, per il Comune di Palma di Montechiaro

anzi e compare l'Avv. S. Bellanca e l'Avv. Maria Rita Giangreco, per l'Arch. Carmelo Puzzagaro

Entrambi i procuratori si riportano ai propri scritti

di tentivi e chiedono che la causa venga posta

in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

17/04/14

per le cause in questione riguardanti

la causa di cui sopra per le stesse del processo

e delle cont. stral. not. e per i presenti le

poteri con R.

8/6/1

D

8/6/1

un'ora dalle camere di consiglio alle ore 16,55 ho

preso l'attimo in cui era in assenza delle parti:

del deposito e delle cartelle finali not. verbale univale

La presente sentenza in art. 281 sexies CPC

8/6/1

D



il G.O.T.

ha riaperto il verbale alle ore 16.55

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott.ssa Tecla De Bono, all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tecla De Bono', written over a large, faint circular stamp or watermark.

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa di primo grado iscritta al n° 633 Ruolo Generale del
contenzioso civile dell'anno 2013 promossa

DA

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO in persona del Commissario
straordinario, dott.ssa Inscrilli, C. F. 81000070847 rappresentato e
difeso dall' avv. Bellanca Sebastiano ed elettivamente domiciliato presso

R.G.N. 633/2013

1



il suo studio in Agrigento, via Ciccone n. 4 il tutto per delega a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio

OPPONENTE

CONTRO

FUZZANGARO CARMELO C.F. PZZ CML 57714 G282U, ed elettivamente domiciliato in Campobello di Licata, via Edison n. 3 presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Giangreco dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti

OPPOSTO

Oggetto, prestazione d'opera intellettuale.

Conclusioni per

l'Opponente, spiaccia all'on.le Tribunale ritenere e dichiarare prescritto il diritto dell'arch. Fuzzangaro al compenso per l'opera professionale svolta a norma dell'art. 2956 c.c.; ritenere e dichiarare l'improcedibilità del giudizio e/o l'incompetenza del tribunale adito; ritenere e dichiarare in ogni caso che l' arch. Fuzzangaro non ha legittimazione ad avanzare pretese creditorie nei confronti del comune di Palma di Montechiaro per non essersi verificata la condizione imposta dalla commissione provinciale di controllo; revocare l'impugnato decreto ingiuntivo perchè inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. Condannare il ricorrente alle spese competenze ed onorari di

causa."

per l'opposto:

"rigettata ogni istanza eccezione e difesa

in via preliminare 1) ritenere e dichiarare in quanto infondata, per le ragioni di cui al capo III dei motivi in diritto dell'odierna comparsa, l'eccezione preliminare di prescrizione presuntiva sollevata da controparte; 2) ritenere e dichiarare in quanto infondata, per le ragioni esposte al capo VI dei motivi di diritto dell'odierna comparsa, l'eccezione di improcedibilità del giudizio e/o incompetenza del Tribunale adito sollevata da controparte; nel merito 3) ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta e pertanto rigettarla nel merito confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 33/13 dichiarandone l'efficacia esecutiva comunque condannare il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del sindaco pro-tempore a pagare all'arch. Puzzagaro la somma complessiva di €. 26.400,00 oltre gli interessi legali maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria; condannare l'opponente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre che della fase monitoria."



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il giudice Monocratico del Tribunale di Agrigento, con decreto n. 33/2013 emesso in data 13 febbraio 2012, e notificato il 23 marzo 2012 ingiungeva al comune di Palma di Montechiaro in persona del sindaco e legale rappresentante pro-tempore il pagamento in favore di Puzzagaro Carmelo della



somma complessiva di €. 26.400,00, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolta da quest'ultimo per la progettazione di un centro diurno in favore del comune sopracitato

Proponendo tempestiva e rituale opposizione avverso detto decreto, il Comune di Palma di Montechiaro eccepiva la prescrizione presuntiva del credito azionato; l'improcedibilità del giudizio e/o l'incompetenza del tribunale adito per la presenza di una clausola compromissoria nel disciplinare di incarico insistendo nella revoca del decreto impugnato. Nel merito osservava che il Puzangaro non aveva diritto ad avanzare pretese creditorie nei confronti del comune per non essersi verificata la condizione imposta dalla commissione provinciale di controllo.

Si costituiva in giudizio, a mezzo del deposito in cancelleria della comparsa di costituzione e risposta, l'opposto Puzangaro Carmelo il quale contestava in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente e per l'effetto chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Asseriva a sostegno della propria tesi che con delibera commissariale del 28 marzo 1991 n.245 il comune affidava all'odierno ricorrente l'incarico di redigere il progetto di un centro diurno misto per giovani ed anziani nell'agglomerato urbano di villaggio Giordano, che l'U.T.G. aveva approvato il progetto, e che lo stesso era stato aggiornato dall'architetto sempre dietro incarico del comune al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'art. 20 L.r. 10/93 e sul quale ancora una volta l'U.T.G. aveva espresso parere favorevole.

Aggiungeva, che aveva presentato al comune la fattura inerente le prestazioni rese, che vari erano stati i tentativi effettuati per pervenire al pagamento delle stesse e che pertanto era stato costretto ad adire le vie legali per la tutela del proprio diritto.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co.VI cpc, la causa veniva istruita documentalmente, e ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa sul ruolo, quindi, precisate le conclusioni, all'odierna udienza viene decisa con la pronuncia, mediante lettura, del dispositivo e la scritturazione contestuale della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 c.1 disp. att. c.p.c.)

L'opposizione così come formulata è fondata e pertanto va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo impugnato.

Il giudizio *de quo* trae origine da un credito nascente dalla prestazione professionale svolta dall'opposto per conto dell'opponente in forza del disciplinare di incarico del 12 aprile 1991.

Preliminarmente, va accolta perchè fondata l'eccezione pregiudiziale di improponibilità e/o improcedibilità della domanda, così dovendosi riqualificare d'ufficio l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. adita per essere deferita la controversia ad arbitri, eccezione tempestivamente sollevata da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione.

Orbene, la giurisprudenza costante in materia ha sancito il principio di

diritto secondo il quale allorché sia rinvenibile nel contratto, come nel caso di specie, la presenza di una clausola compromissoria, posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, il giudice ha il potere di emettere un decreto ingiuntivo, il quale sarà, tuttavia, soggetto a revoca qualora, nella successiva fase di opposizione, venga eccepita l'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, stante la sussistenza di una clausola compromissoria.

Ed ancora, l'improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (cfr per tutte Cass. 20/7/99 n. 8166; Cass. Civ. sez. II, n. 5265/11).

Di conseguenza quando è proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia, come nel caso in esame, eccepito la competenza arbitrale, per un verso si verificano a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso e per altro verso viene a cessare la competenza del giudice ordinario, il quale una volta accertata la esistenza della clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la causa agli arbitri.

Applicando i superiori principi al caso in esame si osserva come dalla produzione documentale versata da entrambe le parti agli atti di causa, è incontestato e documentalmente dimostrato che le parti abbiano stipulato, in data 12 aprile 1991, un disciplinare di incarico, il quale



prevede all'art. 18 che "tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno (...) definite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri (...)" (cfr. disciplinare di incarico prodotto in giudizio art.cit).

Alla luce delle superiori argomentazioni, deve dunque concludersi per l'incompetenza dell'adito Tribunale a decidere la presente controversia, essendo competente il collegio arbitrale previsto dal contratto intercorso tra le parti.

Alla stregua di quanto sopra argomentato, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto va per l'effetto revocato e la domanda dichiarata improponibile.

L'accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata dalle parti nei loro scritti difensivi ed al merito della pretesa creditoria avanzata in fase monitoria

In ordine alle spese di lite - rilevato che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un d.i., sia perché la disciplina del procedimento arbitrale non contempla provvedimenti emessi *inaudita altera parte*, sia perché non è rilevabile d'ufficio il difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri - si ritiene sussistano giusti motivi per compensarle interamente tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica,



nella persona del G.O.T. Dott.ssa Tecla De Bono ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 633/2013, nel contraddittorio delle parti. Accoglie l'opposizione promossa dal comune di Palma di Montechiaro in persona del commissario straordinario legale rappresentante protempore e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 33/2013 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 9 gennaio 2013 e depositato il 12 gennaio 2013

Dichiara improponibile la domanda proposta da Fuzzangaro Carmelo nei confronti del comune di Palma di Montechiaro. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Agrigento, all'udienza dell'31 marzo 2014

Il G.O.T.

Dott.ssa Tecla De Bono




STUDIO CIVILE E PENALE
Via Cicerone n. 4 – tel. e fax 0922 25085
92100 AGRIGENTO

Avv. Sebastiano Bellanca
Avv. Valentina Bellanca

Avv. Simona Fulco

Agrigento 11/03/2013

Spett. Comune di Palma di Montechiaro
Uff. Legale
92020 Palma di Montechiaro

Oggetto: Arch. Puzzangaro Carmelo / Comune di Palma Montechiaro.

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Gabriella Marino.

Invio copia della citazione per opposizione a decreto ingiuntivo.
Ho provveduto oggi ad iscrivere a ruolo la causa per l'udienza del 13/05/2013.
Invio altresì mia fattura perché provvediate al pagamento dell'acconto concordato.
Resto in attesa e porgo cordiali saluti.

STUDIO CIVILE E PENALE
Avv. SEBASTIANO BELLANCA
Via Cicerone, 4 - Tel./Fax 092225085
92100 AGRIGENTO
C.F. BLL SST 54B10 A089J
P.IVA 00562370841

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0006125
del 13/03/2013



TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE.

del Comune di Palma di Montechiaro, con sede in Palma di Montechiaro, via G. Fiorentino n. 89, C.F. 81000070847, in persona della Dott.ssa Rosa Inzerilli, Commissario Straordinario, nominata con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. -52/serv.1/s.g. del 18/02/2013, elettivamente domiciliato in Agrigento, via Cicerone n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Sebastiano Bellanca, tel.e fax: 0922 25085, E.mail:bellancastudiols@libero.it, pec:avvsebastianobellanca@pec.it, cod.fisc.:BLLSST54B10A089J, che lo rappresenta e difende giusta procura conferita con deliberazione n. 22 febbraio 2013, n. 1 del Registro, a margine del presente atto.

(Opponente)

CONTRO

Arch. Puzzangaro Carmelo, nato a Palma di Montechiaro il 14/12/1957 ed ivi residente via Socrate n. 11, C.F.: PZZ CML 57T14 G282U, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Giangreco ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, via Edison n. 3, Campobello di Licata (Ag).

(Opposto)

AVVERSO

Il decreto ingiuntivo n. 33/13 (Ruolo gen. N. 1901/12), con il quale il Tribunale di Agrigento ha ingiunto al Comune di Palma di Montechiaro di pagare all'Arch. Puzzangaro Carmelo la somma di €.26.400,00, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda

lo sottoscritta Dott.ssa Rosa Inzerilli, quale Commissario straordinario del Comune di Palma di Montechiaro, nominata con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.52/serv.1/s.g. del 18/02/2013, delego a rappresentare e a difendere il Comune di Palma di Montechiaro nel presente giudizio ed in ogni stato e grado del medesimo compresa la fase esecutiva l'Avv. Sebastiano Bellanca al quale conferisco ogni e più ampia facoltà ed espressamente il potere di chiamare terzi in giudizio svolgere riconvenzionali nominare sostituti, transigere e conciliare rinunciare agli atti rilasciare quietanza promettendo ratifica.

Eleggo domicilio presso il suo Studio in Agrigento, via Cicerone n.4.

Seve le prove
Allegato 27/02/13
N. 27

all'effettivo soddisfo ed oltre le spese legali per i compensi relativi alla progettazione di un centro diurno, affidatagli dal Comune di Palma di Montechiaro nel lontano 1991.

DIRITTO

Avverso il prefato decreto ingiuntivo, il Comune di Palma di Montechiaro, come sopra rappresentato e difeso, propone opposizione per i seguenti motivi:

1) Prescrizione del diritto.

A norma dell'art. 2956, comma 2, c.c., il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate, si prescrive in tre anni.

Risulta dallo stesso ricorso per ingiunzione che l'Arch. Puzangaro avrebbe interrotto la prescrizione con solleciti, ma nel periodo che va tra il sollecito del 31/01/2005 a quello del 27/10/2008 nonché per il sollecito che va da quest'ultimo all'altro del 22/05/2012, sono passati rispettivamente nove e sette mesi oltre al periodo dei tre anni richiesto dal suddetto art. 2956 c.c. per potersi prescrivere il diritto al compenso.

Dunque il diritto dell'Arch. Puzangaro a ricevere il compenso ha maturato la prescrizione alla data del 31/01/2008 e gli altri solleciti, ove si possano ritenere idonei ad interrompere la prescrizione hanno perduto la loro efficacia perché comunicati oltre i tre anni dal sollecito del 31/01/2005.

2) Improcedibilità del giudizio e/o incompetenza del Tribunale adito.

A norma dell'art. 18 del Disciplinare d'Incarico, sottoscritto dall'Arch.

Puzzangaro, tutte le controversie che potevano insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previste dalla Convenzione e non definite in via amministrativa, dovevano essere devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dal Professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti e, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente.

L'Arch. Puzzangaro non poteva, pertanto, adire il Tribunale di Agrigento, ma doveva devolvere la controversia ad un Collegio arbitrale.

3) Senza recedere dalle superiori e troncanti eccezioni, si rileva che l'incarico all'Arch. Carmelo Puzzangaro è stato conferito con deliberazione n. 245/1991;

che detta deliberazione avrebbe avuto efficacia e legittimazione al verificarsi di condizioni che avrebbe posto la Commissione Provinciale di Controllo;

che quest'ultima fra dette condizioni poneva quella della preventiva acquisizione del finanziamento per la realizzazione delle opere e che il Professionista si impegnava a nulla pretendere in caso di mancato finanziamento dell'opera;

che in data 29/03/1991 veniva chiesto il finanziamento agli Enti Locali, ma non è mai stato ottenuto.

Ne consegue che, non essendosi verificate le condizioni della deliberazione, quest'ultima deve considerarsi annullata.

L'Arch. Puzzangaro non ha, pertanto, alcun diritto a richiedere ed

ottenere alcun compenso per la prestazione professionale svolta.

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 02/08/2004 depositata il 30/08/2004 (Giudice Salvatori) n.896/2004, resa nella causa n. 324/2001 R.G. in una controversia analoga alla presente ha accolto l'opposizione al Decreto ingiuntivo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, ritenendo infondata la pretesa risarcitoria del Professionista per non essersi verificata la condizione sospensiva apposta alla base della delibera di incarico non essendo stato ottenuto dal Comune il finanziamento dell'opera.

Tanto premesso il sottoscritto procuratore, nella qualità,

CITA

L'Arch. Puzzangaro Carmelo, nato a Palma di Montechiaro il 14/12/1957 ed ivi residente, via Socrate n. 11, C.F.: PZZ CML 57T14 G282U, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Maria Rita Giangreco, via Edison n. 3, Campobello di Licata (Ag), a comparire innanzi al Tribunale di Agrigento, G.I. designando, all'udienza del 13/05/2013, ore 9, invitandolo a costituirsi venti giorni prima dell'udienza nei modi e nei termini previsti dall'art. 166 c.p.c., con avvertenza che, costituendosi oltre tali termini, incorrerà nelle sanzioni e decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, non costituendosi, si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

Piaccia all'On. Tribunale;

Ritenere e dichiarare prescritto il diritto dell'Arch. Puzzangaro al compenso per l'opera professionale svolta a norma dell'art. 2956 c.c.;

Ritenere e dichiarare l'improcedibilità del giudizio e/o l'incompetenza del Tribunale adito;

Ritenere e dichiarare in ogni caso che l'Arch. Puzangaro non ha legittimazione ad avanzare pretese creditorie nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro per non essersi verificata la condizione imposta dalla Commissione Provinciale di Controllo ;

Revocare l'impugnato decreto ingiuntivo perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto;

Condannare il ricorrente alle spese, competenze ed onorari di causa.

Si dichiara che il valore della causa è di €30.000,00.

Si produce:

- 1) Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Palma di Montechiaro del 22/02/2013, n. 2 del Registro per la costituzione in giudizio e la nomina di Legale;
- 2) Decreto ingiuntivo notificato;
- 3) Lettera del 03/07/2012 del Comune di Palma di Montechiaro inviata all'Arch. Carmelo Puzangaro e all'Avv. Maria Rita Giangreco;
- 4) Deliberazione Commissariale n. 245 del Comune di Palma di Montechiaro per l'affidamento dell'incarico all'Arch. Puzangaro per la progettazione dei lavori per la costruzione di un centro diurno;
- 5) Disciplinare d'incarico allo stesso Arch. Puzangaro, con deliberazione della Commissione Provinciale di Controllo, Prot. 19096, Dec n. 29362 dell' 08/06/1991.



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Copia DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 2 del Registro
del 22.2.2013

Oggetto Ricorso per decreto ingiuntivo dell'Arch. Carmelo Puzangaro
Costituzione in giudizio - *Nomina legale.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di Febbraio Alle ore 12,00, nella sua stanza, la Dott.ssa Rosa Inzerilli, nominata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 52/Serv.1/S.G. del 18.02.2013;

Assunti i poteri della Giunta Municipale;

Visto l' O.R.EE.LL.;

Vista la L.r. n° 10 del 30 Aprile 1991;

Vista la legge 8 giugno 1990, n°142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44;

Vista la L.r. 7/92;

Vista la L.r. n° 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n.30/2000;

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DELIBERA

Di proporre opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo n.33/13 proposto dall'Arch Puzangaro Carmelo per il pagamento del compenso per la progettazione di un Centro Diurno da edificare nell'agglomerato urbano di Villaggio Giordano;

Di conferire incarico all'Avv. Sebastiano Bellanca del Foro di Agrigento.


Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà con l'obbligo di praticare, i minimi tariffari;

Di impegnare la somma di € 1.000,00 sul cap. 860 interv. 1010203 del bilancio in corso di formazione - imp n. 34004 dando atto che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato.

Di dare atto che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che pertanto prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Rosa Inzerilli



La sottoscritta dott.ssa M. G. Marino Capo settore Affari Tributari e Legali:

Premette che:

in data 20.3.1991, il Comune di Palma di Montechiaro con deliberazione n.213 del 20.3.1991 decideva la costruzione di un "Centro Diurno" misto per giovani ed anziani da edificare nell'agglomerato urbano di Villaggio Giordano.

Con deliberazione commissariale n.245 affidava incarico di progettazione all'odierno ricorrente Arch. Puzangaro;

Con nota del 1998, il progettista presentava al Comune copia della parcella vistata dall'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento e fattura in originale n.11 del 27/11/1998 relativa ai lavori suddetti;

Che, a detta dell'attore, il Comune di Palma di Montechiaro non ha tutt'oggi pagato la fattura de qua;

che, con il ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 22 gennaio 2013, l'Arch. Puzangaro Carmelo, ha ingiunto al Comune di Palma di Montechiaro il pagamento dell'importo di € 26.400,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché le spese, competenze ed onorari del provvedimento;

Vista l'atto ingiuntivo emesso in data 9/1/2013 dal Tribunale – Sezione civile – di Agrigento nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, il pagamento dell'importo complessivo di € 26.400,00 oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla domanda all'effettivo soddisfo ed alle spese del procedimento liquidate in complessive € 1.463,00 di cui € 233,00 per spese, € 1.230,00 per onorario, oltre CPA ed IVA come per legge;

Esaminati gli atti trasmessi dall'UTC dai quali emerge che la deliberazione n.245/91 con la quale è stato conferito l'incarico all'arch. Puzangaro, è stata riscontrata legittima dalla CPC di Agrigento a condizione e che fra dette condizioni vi era quella che "... *si acquisisca preventivo finanziamento e che si impegni (il professionista) a nulla pretendere in caso di mancato finanziamento dell'opera*"

Preso atto che le condizioni apposte dalla CPC non vennero sciolte e che la relativa opera non è stata ammessa al finanziamento;

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo al fine di eccepire la mancanza di presupposti di fatto e di diritto tutelando gli interessi pubblici dell'ente;

PROPONE

Di conferire incarico ad un legale al fine di proporre opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo n.33/13 proposto dall' Arch. Puzangaro Carmelo per il pagamento del compenso per la progettazione di un Centro Diurno da edificare nell'agglomerato urbano di Villaggio Giordano;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà con obbligo di applicare i vecchi minimi tariffari delle tabelle forensi;

Di impegnare la somma di € 1.000,00 sul cap. 860 interv. 1010203 del bilancio in corso di formazione - imp n. 34004 dando atto che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato.

Di dare atto ancora, che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che, pertanto, prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Il Proponente
Dott.ssa M.G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

data _____

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M. G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi del 3° comma dell'art. 163 D.L.vo n. 267/2000.

data _____

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

ORIGINALE
COPIA

Studio Legale
Avvocato Maria Rita Giangreco

Via Edison, 3 - 92023 Campobello di Licata Tel/Fax 0922/1981423
e-mail: mrita.giangreco@alice.it PEC: avv.mariaritagiangreco@pec.it

Decreto Ing. N° 33/13
Ruolo Gen. N° 1901/12

TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO

Ricorso per Ingiunzione di Pagamento

ex art. 633 c.p.c.

Per l'Arch. PUZZANGARO CARMELO, nato a Palma di Montechiaro il 14.12.1957, ed ivi residente nella Via Socrate n. 11, C.F.: PZZCML57T14G282U, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rita Giangreco, C.F.: GNGMRT78T52G273A, PEC: avv.mariaritagiangreco@pec.it, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso il di Lei Studio Professionale sito in Campobello di Licata (Ag), nella Via Edison n. 3, giusta procura speciale a margine del presente atto.

Premesso Che

In data 20.03.1991, il Comune di Palma di Montechiaro con apposita deliberazione n. 213 del 20.03.1991 decideva la costruzione di un "Centro Diurno" misto per giovani ed anziani, da edificare nell'agglomerato urbano di Villaggio Giordano.

Pertanto, in data 28.03.1991, il Comune di Palma di Montechiaro, con deliberazione commissariale n. 245, procedeva ad affidare all'odierno ricorrente Arch. Carmelo Puzzangaro l'incarico di progettazione del suddetto Centro Diurno. (cfr. All. n. 1 - Deliberazione commissariale del 28.03.1991)

Quindi, con racc. n. 2251 del 19.12.1991, il Comune di Palma di Montechiaro procedeva alla scelta dell'area per la costruzione del predetto Centro Diurno nella zona del Villaggio Giordano. (Cfr. All. n. 2 - racc. n. 2251 del 19.12.1991)

Con parere n. 73 del 28.03.1992, l'Ufficio Tecnico del Comune di

Procura alle Liti
Il sottoscritto, Arch. Puzzangaro Carmelo, nomina come suo Procuratore l'Avv. Maria Rita Giangreco per rappresentarlo difenderlo in ogni fase e grado del presente procedimento monitorio compresa l'eventuale fase esecutiva, nonché nell'eventuale giudizio di opposizione, conferendogli tutte le facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, incassare somme, rilasciare quietanze, nonché di farsi sostituire, e dichiaro di eleggere domicilio presso il di Lei studio Professionale sito in Campobello di Licata Via Edison n. 3. Dichiaro inoltre a sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. 675/96, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico. E' presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento.

Arch. Puzzangaro Carmelo
[Signature]
F.to per Autentica

Avv. Maria Rita Giangreco
[Signature]

Ufficio di Palma di Montechiaro
Tribunale Civile
TIPO - E
OT. N. 0001804
1 28/01/2013

UTC
[Handwritten notes]

Palma di Montechiaro, procedeva all'approvazione del progetto presentato dall'odierno ricorrente. (Cfr. All. n. 3 - progetto del centro diurno)

Dopodiché, il Comune di Palma di Montechiaro invitava l'Arch. Carmelo Puzzangaro più volte ed in maniera tempestiva ad aggiornare gli elaborati progettuali secondo le nuove direttive contenute nell'art. 20 L.R. n. 10/93. (Cfr. All. n. 4 - lett. Comune di Palma di Montechiaro del 26.02.1993, prot. n. 3989; - all. n. 5 - lett. Comune di Palma di Montechiaro del 29.03.1993, prot. n. 6631; - all. n. 6 - lett. Comune di Palma di Montechiaro del 09.04.1993, prot. n. 7581; all. n. 7 - lett. Comune di Palma di Montechiaro del 28.04.1995, prot. n. 14716)

Pertanto, l'Arch. Puzzangaro presentava apposita relazione relativa all'adeguamento del progetto "Centro diurno" alle norme contenute nell'art. 20 L.R. n. 10/93, sulla quale l'U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro esprimeva parere favorevole. (Cfr. All. n. 8 - relazione relativa all'adeguamento del progetto "Centro Diurno" secondo le norme contenute nell'art. 20 L.R. n. 10/93)

Infine, con prot. n. 31926 del 03.12.1998, presentava al Comune di Palma di Montechiaro, copia della parcella in originale vistata dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento e fattura in originale n. 11 del 27.11.1998 relativa ai lavori suddetti. (Cfr. All. n. 9 - copia parcella per il progetto "centro diurno" con annessa fattura n. 11 del 27.11.1998)

Nonostante i numerosi solleciti di pagamento effettuati dall'odierno ricorrente, (Cfr. All. n. 10 - sollecito di pagamento del 22.09.2000, prot. n. 20562; - all. n. 11 - sollecito di pagamento del 28.02.2002, prot. n. 4781, - all. n. 12 - sollecito di pagamento del 31.01.2005, prot. n. 2047; - all. n. 13 - sollecito di pagamento del 27.10.2008, prot. n. 21752; - all. n. 14 - sollecito di pagamento del 22.05.2012) nonché la formale diffida spedita presso il Comune di Palma di Montechiaro con lettera raccomandata a.r. n. ~~139602612973~~ del 09.06.2012 (all. n. 15 - formale diffida spedita, in data 09.06.2012, con lettera raccomandata a.r. n. 139602612973, con annessa cartolina

di ricevimento), a tutt'oggi il Comune di Palma di Montechiaro non ha adempiuto il proprio debito.

Tanto premesso, l'Arch. Puzangaro Carmelo, come sopra rapp.to e difeso, per le ragioni infradescritte, va, pertanto, creditore nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, della somma complessiva di € 26.400,00 (L.51.114.599), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Atteso, dunque, che il credito è certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta e che la competenza è quella della Autorità Giudiziaria adita, l'odierno ricorrente, come *ut supra* rappresentato e difeso.

RICORRE

alla S.V. Ill.ma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633, 634 e 641 c.p.c., affinché, ritenuta la propria competenza, nonché la liquidità ed esigibilità del credito, Voglia ingiungere al Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco *pro tempore*, di pagare in favore del ricorrente Arch. Puzangaro Carmelo, per le causali indicate in premessa, la somma di € 26.400,00 (L.51.114.599), oltre gli interessi legali, maturati e maturandi, e la rivalutazione monetaria dalla data in cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari del presente procedimento monitorio, eventualmente fissando al debitore un termine non superiore ai quaranta giorni ai soli effetti dell'opposizione.

SI CHIEDE

che l'emanando decreto sia munito, ai sensi dell'art. 642 II° co. c.p.c., della clausola di provvisoria esecuzione.

Il valore del procedimento, ex lege 488/99 e succ. mod., è di € 26.400,00, ed il valore del contributo unificato versato è di € 225,00.

Il sottoscritto Procuratore, ai sensi del co. 2 dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax



0922-1981423 o presso la seguente PEC:

avv.mariaritagiangreco@pec.it.

Si allegano in copia:

1) ~~Deliberazione commissariale~~ del 28.03.1991; 2) racc. n. 2251 del 19.12.1991; 3) progetto del centro diurno; 4) lett. Comune di Palma di Montechiaro del 26.02.1993, prot. n. 3989; 5) lett. Comune di Palma di Montechiaro del 29.03.1993, prot. n. 6631; 6) lett. Comune di Palma di Montechiaro del 09.04.1993, prot. n. 7581; 7) lett. Comune di Palma di Montechiaro del 28.04.1995, prot. n. 14716; 8) relazione relativa all'adeguamento del progetto "Centro Diurno" secondo le norme contenute nell'art. 20 L.R. n. 10/93; 9) copia parcella per il progetto "centro diurno" con annessa fattura n. 11 del 27.11.1998; 10) sollecito di pagamento del 22.09.2000, prot. n. 20562; 11) sollecito di pagamento del 28.02.2002, prot. n. 4781; 12) sollecito di pagamento del 31.01.2005, prot. n. 2047; 13) sollecito di pagamento del 27.10.2008, prot. n. 21752; 14) sollecito di pagamento del 22.05.2012; 15) formale diffida spedita, in data 09.06.2012, con lettera raccomandata a.r. n. 139602612973, con annessa cartolina di ricevimento.

Campobello di Licata - Agrigento li 30.07.2012

Avv. Maria Rita Giangreco

Avv. Maria Rita Giangreco

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Deposito in Cancelleria

01 AGO 2012

Il

ANCELLIERE (C1)
Giovanni Galino

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Giudice designato

N° 344/13
N°

Visto il ricorso che precede,
rilevato che la domanda monitoria può essere accolta, sulla base della
documentazione allegata ;
visti gli artt 633, 634 e 641 c.p.c.

INGIUNGE

Al Comune di PALMA DI MONTECHIARO, in persona del Sindaco suo
legale rappresentate pro-tempore, di pagare in favore del ricorrente ,
entro il termine di giorni quaranta dalla notifica del presente ricorso per
decreto ingiuntivo la somma di €. 26.400,00, oltre agli interessi legali
maturati e maturandi dalla domanda all'effettivo soddisfo, ed alle spese
competenze ed onorario del presente procedimento che vengono
liquidate in complessive €. 1.463,00 di cui €. 233,00 per spese, €. 1.230,00
per onorario, oltre contributo della Cassa Previdenza e l'I.V.A.
come per legge.



Con espresso avvertimento che avverso il superiore decreto può essere
proposta opposizione entro il termine di giorni quaranta dalla notifica, e
che, in mancanza di opposizione, il presente decreto diventerà titolo
esecutivo .

Agrigento li 9 gennaio 2013
il Cancelliere

Il Giudice

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Giovanni GULINO




TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Depositato in Cancelleria
12 GEN. 2013

Il


IL CANCELLIERE (C1)
(Giovanni Gulino)



E' copia fotostatica conforme all'originale.

Si compone di n. 01 fasciate
compresa la presente. Applicata marche
da bollo sull'originale dell'atto o dell'istan-
za pari a Euro 12,10


Agrigento, li 18 GEN. 2013 Il Cancelliere



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2013, il giorno 22 del mese di gennaio ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.U.N.E del Tribunale di Agrigento, ho notificato il suesteso ricorso con annesso decreto di ingiunzione e ciò per ogni effetto di legge al:

Comune Di Palma Di Montechiaro, in persona del Sindaco *pro tempore*, Via Fiorentino n. 89, 92020, Palma di Montechiaro (Ag), mediante consegna a mezzo posta tramite questo CPO con a/r n.





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Prot. 15174 03 LUG. 2012

arch. Carmelo Puzangaro
Viale Pirandello 46
Palma di Montechiaro

Avv. Maria Rita Giangreco
Via Edison 3
92023 Campobello di Licata

Oggetto: Progettazione di un centro diurno da ubicare nel comune di Palma di Montechiaro – diffida ad adempiere.

In riferimento alla Vostra nota del 22 maggio u.s., assunta agli atti al prot. 11456, ed alla diffida ad adempiere presentata dall'Avv. Giangreco, con la quale si chiede il pagamento delle competenze tecniche relative alla progettazione in oggetto che risale al lontano 1991, effettuata una ricerca negli atti di ufficio, si precisa quanto segue:

in effetti con deliberazione n.213/91 l'amministrazione decideva la costruzione di un centro diurno per il quale sarebbe stato chiesto finanziamento all'Assessorato Reg.le Enti Locali;

con successiva deliberazione n.245/1991 è stato conferito all'arch. Carmelo Puzangaro incarico per la progettazione e direzione dei lavori di costruzione centro diurno;

detta deliberazione è stata riscontrata legittima "a condizione" dalla CPC di Agrigento, fra dette condizioni vi era quella che "...si acquisisca preventivo finanziamento e che si impegni (il Professionista) a nulla pretendere in caso di mancata finanziamento dell'opera".

Come si evince dalla sua nota il finanziamento è stato richiesto agli Enti Locali in data 29/3/91 ma non è stato mai ottenuto;

ne consegue che dette condizioni non vennero sciolte e l'atto deve considerarsi annullato, considerato che, secondo dottrina e giurisprudenza pacifiche e concordi, le deliberazioni approvate a condizione, quando quest'ultime non vengono formalmente sciolte, debbono ritenersi annullate.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che nulla sia dovuto alla S.V. in quanto il credito vantato non ha il supporto di atti legittimi.

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Salvatore Di Vincenzo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, senza che siano pervenute opposizioni o reclami.


Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. fusile



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 245

OGGETTO { Lavori costruzioni centro diurno incarico progetto al
Dott. Arch. C. Puzangaro

L'anno millenovecento novantuno.....il giorno ventiotto.....
del mese di.....marzo....., alle ore..19.00...., in Palma
di Montechiaro nel Palazzo Municipale.

Il Dr. Ferdinando Pioppo - Commissario Regionale nominato
con Decreto dell'Assessore Regionale agli EE.LL. n.105/90, as-
sistito dal Segretario Generale Dr. N. Romano.....

IL COMMISSARIO REGIONALE

- Vista la legge 03.01.1978, n. 4;
- " " 10.08.1978, n. 35;
- " " 09.05.1986, n. 22;
- " " 06.05.1981, n. 87;
- " " 25.03.1986, N.14;

Considerato che le leggi regionali sopraindicate prevedono il finanziamento regionale per la costruzione di strutture di vario tipo e fra queste di centri diurni;

Vista la relazione in data 14.03.1991 della dirigente dell'Uff. Ass. dalla quale risulta che nel Comune di Palma di Montechiaro, con una popolazione di circa ventinovemila abitanti non esiste alcuna struttura efficiente per far fronte alle molteplici necessità della popolazione giovanile e suggerire la realizzazione di un centro diurno misto per giovani e anziani;

Vista la propria deliberazione n. 213 del 20.03.91 con la quale è stata decisa la costruzione di un Centro Diurno nel Villaggio Giordano frazione di questo Comune;

Considerato che la costruzione di un centro diurno misto che possa ospitare strutture idonee sia per i giovani che per gli anziani da ubicare nel Villaggio Giordano è una necessità urgente reclamata da tutte le forze politiche e sociali di questo Comune, data la carenza di idonee strutture di aggregazione sociale per i cittadini e per i giovani in particolare;

Vista la domanda presentata in data 29.03.91 all'Assessorato Enti Locali con la quale è stato richiesto il finanziamento del citato centro diurno;

Considerato che il Comune non dispone di aree edificabili idonee e che pertanto la indicazione dell'area va affidata ai progettisti, che dovranno però individuarla nell'ambito del Villaggio Giordano e sottoporla alla amministrazione per la convalida della scelta;

Considerato l'opportunità di procedere alla progettazione dell'opera, sia per affrontare tempestivamente i problemi di scelta dell'area, che che per disporre il progetto esecutivo già al momento del finanziamento Regionale così da evitare ritardi;

Considerato che l'U.T.C. è assorbita da molteplici compiti di istituzione non potrebbe, allo stato, provvedere con tempestività alla progettazione dell'opera;

Ritenuto che la scelta può ricadere nell'Arch. C. Puzangaro;

DELIBERA

1) Affidare all'Architetto Carmelo Puzangaro l'incarico di progettazione di un centro diurno misto per giovani ed anziani da edificare nell'agglomerato urbano Villaggio Giordano;

Tale centro dovrà corrispondere per dimensioni, impianti ed attrezzature agli standard previsti dalla normativa vigente per quei comuni aventi popolazione, strutture e necessità uguali a quelle di Palma di Montechiaro;

2) La scelta dell'area edificabile, da reperire nell'ambito del villaggio Giordano, viene affidata ai progettisti che dovranno tempestivamente sottoporre la loro indicazione all'amministrazione che dovrà confermarla con propria deliberazione;

3) dare atto che al pagamento delle competenze ai progettisti si farà fronte con finanziamento regionale dell'opera in base al disciplinare tipo allegato sub a);

DISCIPLINARE D'INCARICO

Art.1

Il Comune di Palma di Montechiaro che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione" affida all'Arch. Carmelo Puzangaro nato a Palma di Montechiaro il 14/12/1957 ed ivi residente in Via Socrate N.11 ; iscritto all'albo professionale degli Architetti della provincia di Agrigento al N.276 l'incarico della compilazione del progetto e della direzione, misura, contabilità, relativa ai "Lavori costruzioni Centro Diurno" progettista incaricato Dott. Arch. Carmelo Puzangaro. Delib. G. M. N. 245 del 28.3.91

Art.2

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione.

Esso resta obbligato alla osservanza delle norme del «Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici», approvato con D.M. 29 maggio 1985 e successive modifiche ed integrazioni; del «Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici», approvato con R.D.25 maggio 1985, n. 350; della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

Inoltre nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 21 gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione».

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà

essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato di cui al D.M. 29 maggio 1985 ed in base alle altre disposizioni che impartira' in proposito l'Amministrazione.

In particolare si chiarisce il n.5 dell'art. 23 del regolamento per la compilazione dei progetti 29 maggio 1985, intendendosi per <tutti i particolari costruttivi e decorazione interna ed esterna> quelli che servono ad individuare compiutamente il progetto.

Il professionista e' altresì tenuto, nei compiti di direzione, ad assicurare la propria assistenza tecnica per gli adempimenti connessi all'espropriazione dei terreni ed edifici interessati dai lavori.

In caso di progettazione parziale non accompagnata da progetto generale anche di massima, dovra' essere redatto lo specifico allegato denominato <Elementi di confronto con l'opera nella sua generale funzionalità> di cui all'art. 11 della Legge Regionale 29 aprile 1985 n. 21

Art.3

Il progetto, oltre gli allegati di cui al D.M. 29 maggio 1985, dovra' pure comprendere, ove occorra, il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni ed edifici di cui sia necessaria l'espropriazione, indicandone i confini, la natura, la quantita', l'allibramento, il numero di mappa ed il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali; nonche' l'elenco in cui, di riscontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicata l'indennita' offerta per la loro espropriazione; determinata sulla base di computi e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.4

Il professionista e' tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto, completo di ogni allegato, in originale e n. 4 copie, entro giorni 120 dalla data in cui viene notificata l'avvenuta approvazione della presente convenzione, o dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi,

accertamenti, ecc., che non competono allo stesso, quali ad es. esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, etc. competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto.

Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale di L. 16.000 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 90 l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Art.5

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Qualora le modifiche, ecc. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti importati o di altro) determinate da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione

del progetto esecutivo, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso di opera di cui all'art. 12.

Art.6

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto

saranno quelli del prezziario regionale, di cui all'art.31 della legge regionale 10 agosto 1978, n.35 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, vigenti alla data di presentazione del progetto esecutivo.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezziario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con opposte analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto esecutivo.

Art.7

L'onorario per lo studio e la redazione del progetto, nonché quello per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere, dalle tabelle A, B ed C allegate alla legge 2 marzo 1949, n.143, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli Ingegneri successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

A tale scopo ed ai sensi dell'art. 14 della vigente tariffa professionale si attribuisce presuntivamente all'opera oggetto del presente disciplinare la categoria VI/a Ferrovie e strade della tabella A allegata alla legge 2 marzo 1949, n.143. Agli effetti della determinazione degli onorari, le opere verranno suddivise nelle classi e categorie di cui all'art.14 della legge 2 marzo 1949, n.143. Gli onorari, verranno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente. L'onorario per lo studio e la redazione del progetto, nonché quello relativo alla direzione, assistenza misura e contabilità e liquidazione dei lavori, viene stabilito nella misura prevista dalle tariffe professionali di cui alla predetta legge 2 marzo 1949, n.143 e successive modificazioni ed aggiornamenti. L'importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali va commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera, compresa la revisione dei prezzi ed al lordo dei ribassi d'asta, ed escluse le liquidazioni per spese tecniche.

Ove per particolari esigenze venga conferito l'incarico di sola progettazione, le competenze saranno commisurate all'importo dei

lavori risultante dal preventivo particolareggiato con la maggiorazione prevista dall'art. 18 della tariffa professionale. Nel caso che il progetto preveda ripetizione di opere complete di tipo e caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso d'insieme richieda speciali cure di concezione, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21 agosto 1958, l'importo da prendere a base della liquidazione dell'onorario e' quello di una sola opera aumentata degli importi delle opere ripetute, ridotti, questi ultimi, da 1/5 ad 1/2 a seconda delle loro caratteristiche della loro importanza.

RA
Provincia

Nell'onorario per la direzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e cio' anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Al caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spettera' al professionista l'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti, con aggiunta del compenso per incarico parziale di cui all'art. 18 della tariffa, purché l'importo finale non superi le competenze spettanti per l'incarico totale.

Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura, contabilita' liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo spettera' al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all'impresa aggiudicataria; nel caso che, avvenuta la consegna, non siano iniziati, spettera' al professionista un rimborso di spese ed onorari a vacanza per le prestazioni effettivamente fornite da sottoporre al visto dell'ordine professionale.

Art. 8

Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

In caso di recesso volontario dell'incarico di direzione lavori in corso d'opera, sara' corrisposto al professionista l'onorario

ed il rimborso spese per la sola progettazione senza l'incasso del 25% per incarico parziale.

Ove il recesso all'incarico di D.L. in corso d'opera fosse per gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la progettazione più le competenze per la prestazione parziale di D.L. (con la percentuale riferita all'importo dell'appalto), il tutto senza maggiorazione per incarico parziale.

Il recesso dall'incarico di direzione lavori, dopo l'approvazione del progetto e prima dell'appalto, comporta la corrispondenza dell'onorario e rimborso spese per la progettazione con competenza del 25% sull'importo complessivo delle competenze.

Art.9

Al rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto di alloggio, del tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente alle prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede ai sensi dell'art.6 del D.M. 15 dicembre 1985, n.22608.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto e per la direzione dei lavori restano a completo carico del professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, studi geologici, studi geotecnici, accertamenti geognostici, appositioni di termini, caposaldi, simili, carte catastali, topografiche, accertamenti su opere esistenti che implicano impiego di attrezzature e mano d'opera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture e purché gli importi superino le tariffe ed i prezzi correnti.

Art.10

Oltre al rimborso spese di cui all'art.9 ed alla corrispondenza dell'onorario di cui all'art.7, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art.1 della presente convenzione.

Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

Per lavori di importo complessivo superiore a L. 1 miliardo, previo assenso dell'Amministrazione, il professionista può chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assistenza ai lavori; entro il limite di cui al 2 comma dell'art. 17 della tariffa e giustificate con relativa fattura.

Art.11

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista.

Le somme per onorario e spese, dovute per la direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori di cui alla presente convenzione valutate a percentuale sui singoli importi degli stralci saranno corrisposte, contestualmente al pagamento dei lavori alle imprese, nella misura del 90% del progetto dell'importo dei lavori eseguiti, risultanti dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili.

Il restante 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre un anno dopo l'ultimazione dei lavori.

Art.12

Per la compilazione dei progetti di stralcio, nel caso che gli onorari e spese del progetto generale vengano inizialmente pagati per intero, valgono le seguenti norme:

-per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto generale esecutivo redatto dal progettista, che vengano richiesti dall'Amministrazione, successivamente alla presentazione del progetto generale, sarà corrisposto al professionista un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio. Qualora il professionista venga inizialmente incaricato della progettazione completa (di massima e d'esecuzione) e l'Amministrazione richieda che il progetto esecutivo, anziché in unico elaborato, venga compilato insieme ad un primo lotto, spetta al professionista un compenso suppletivo pari al 15% degli

onorari e spese calcolati sull'importo del primo lotto medesimo; per i lotti successivi vale quanto stabilito al precedente comma.

Art.13

Per la compilazione di perizie di variante in corso d'opera limitate alla sola redazione di un nuovo compenso metrico estimativo per l'assestamento delle parte contabili, spetta al professionista il pagamento della sola aliquota d) della tabella B della tariffa (preventivo particolareggiato) ridotta del 25% e computato sull'importo complessivo dei lavori. Se la perizia di variante in corso d'opera prevede variazioni rese necessarie nel progetto, spetta al professionista il pagamento delle aliquote per le prestazioni della tabella B, effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle sole opere variate, e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie suppletive limitate a sole partite contabili, spetta al professionista il pagamento dell'aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del 25% e computata sul solo importo suppletivo; per la compilazione di perizie di variante e suppletive analogamente limitate alle sole previsioni finanziarie, per assestamento delle partite contabili e previsioni di nuove spese aggiuntive, spetta al professionista il pagamento dell'aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del 25% e valutate sull'importo globale dei lavori principali e suppletivi.

Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori, spetta al professionista il pagamento delle aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite,

valutate sull'importo delle opere suppletive e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere e lavori spetta al professionista il pagamento degli onorari e spese valutati con le aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicati sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletivi, con la riduzione del 25%.

Qualora la necessita' di introdurre varianti od aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause addebitabili al

professionista nessun compenso e' dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilita'.

Art. 14

La redazione dei conteggi di revisione dei prezzi contrattuali di appalto e' compensata con l'art. 23/c della tariffa professionale.

Art. 15

L'Amministrazione avra' facolta' di fornire al professionista tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati che facilitino il suo compito, per la redazione del progetto.

Nel caso che l'Amministrazione si avvalga di tale facolta' l'onorario sara' ridotto del 5%.

Art. 16

Il progetto restera' di proprieta' piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potra', a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra' piu' opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreche' non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Art. 17

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista verra' su prestazione della parcella vistata dal consiglio dell'Ordine professionale.

Art. 18

Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli

avvocati dello stato o tra i componenti dell'Ufficio Legale e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti in mancanza, dal presidente del tribunale competente.

Art. 19

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente e le conseguenziali nonche' le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
Restano a carico dell'Amministrazione l'I.V.A. professionale quanto altro dovuto per legge.

Art. 20

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) il signor Sindaco
nella qualita' come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso il Comune di Palma di Montechiaro;

b) l'Ing. Fausto Castronovo Via F. Turati 62 Palma Montechiaro. l'Arch. PIZZANGARO CARMELO nel viale
PIRANDELLO 46, PALMA DI MONTECHIARO -

Art. 21

Per quanto non esplicitamente dello nel presente disciplinaria fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n.143 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Art. 22

La presente convenzione e' senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventera' tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi superiori.

Palma di Montechiaro li:

12/04/99
IL TECNICO

IL SINDACO

Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO REGIONALE
DR. F. PIOPPO

IL SEGRETARIO
DR. N. ROMANO

CAP.	Commissario Regionale	CAP.	Commissario Regionale
Oggetto:			
Previsione			
Somme impegnate			
Contingenza disponibile			
Impegno con il presente			
			IL RAGIONIERE

Il Segretario, su conforme dichiarazione del Ragioniere, attesta l'esatta imputazione della spesa e la relativa capienza del capitolo di bilancio.

IL SEGRETARIO
DR. N. ROMANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 14.04.1991 giorno domenica e che NON venne prodotta a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Palma di Montechiaro, li 15.04.1991

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. N. ROMANO

per copia conforme per uso amministrativo

Palma di Montechiaro, li

Veto: Il Commissario Regionale

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE SICILIANA

Commissione Provinciale di Controllo - Agrigento

Prot. n. 19096 Dec. n. 29362

Si restituisce significando che la Commissione nella seduta del 8-6-91

non ha trovato, per quanto di sua competenza, nulla da rilevare, eccetto che il professionista non ha versato in alcune forme di incompatibilità di natura professionale. In quanto a quanto è stato detto e nelle pretendute il PRESIDENTE F. TO S. Teale

p. c. c. e per uso amministrativo.

Palma di Montechiaro, li 17-7-91

Veto: Il COMMISSARIO REGIONALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 3.9.2014, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 3.9.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

P. 8

Sindaco
Avv. Sebastiano Bellanca
S. 1005 Montechiaro

Affari Legali Sig. e Arced
Votazione del carteggio
per sottoporre le
iscritte all'Arch. Trovato

Studio Legale
Avvocato Maria Rita Giangreco

Via Edison, 3 - 92023 Campobello di Licata Tel/Fax 0922/1981423
e-mail: mariaritagiangreco@gmail.com. PEC: avv.mariaritagiangreco@pec.it



Trovato

Campobello di Licata 16 Ottobre 2014

Trasmessa tramite pec:
avvsebastianobellanca@pec.it

protocollo@comune.palmaidimontechiaro.legalmail.it

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0031503
del 17/10/2014



Preg.mo
Avv. Sebastiano Bellanca
Via Cicerone n. 4
92100 AGRIGENTO

Spett.le
Comune Di Palma Di Montechiaro
in pers. del Sindaco pro tempore
Via Fiorentino n. 89
92020 PALMA DI
MONTECHIARO

Oggetto: Procedimento arbitrale Puzangaro Carmelo c/ Comune di Palma di Montechiaro.

Il sottoscritto Avv. Maria Rita Giangreco, n.q. di arbitro nel procedimento arbitrale in oggetto, espone quanto segue.

Premesso che

Con deliberazione di G. M. n. 104/2014, l'Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro ha proceduto all'attivazione del procedimento arbitrale riguardante l'Arch. Puzangaro Carmelo c/ il Comune di Palma di Montechiaro, nominando come proprio arbitro l'Avv. Sebastiano Bellanca del Foro di Agrigento.

L'art. 18 del disciplinare d'incarico prevede che: "tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato".


Ciò posto, prima di procedere, come è stabilito dall'art. 18 del disciplinare d'incarico, alla nomina, di comune intesa tra le parti, del terzo componente del collegio-arbitrale si chiede con la presente se l'Avv. Sebastiano Bellanca possiede le qualifiche richieste espressamente dall'art. 18 del disciplinare d'incarico per poter ricoprire il ruolo di arbitro del Comune di Palma di Montechiaro nel procedimento arbitrale in oggetto.

In attesa di un Vs riscontro, Porgo Distinti Saluti


Avv. Maria Rita Giangreco

Avv. Maria Rita Giangreco


Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.10.2014, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 24.10.2014

IL SEGRETARIO GENERALE



